

**DISCIPLINARE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI VENDITA DELLA
DIVISIONE AMBIENTE DI UNIECO Soc. Coop. in L.C.A.**

da parte di

UNIECO Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa

8 ottobre 2019

Indice

Definizioni.....	3
Elenco Allegati	9
Premesse	9
1. Accesso alla procedura di vendita.....	10
2. Attività di Due Diligence	14
3. Informazioni preliminari sulle condizioni di vendita della Divisione Ambiente	15
4. Modalità e termini di presentazione delle Offerte Vincolanti	20
5. Contenuto delle Offerte Vincolanti.....	21
6. Apertura delle Offerte Vincolanti	22
7. Aggiudicazione della gara – Stipula ed esecuzione dei Contratti Cessione Partecipazioni	24
8. Disposizioni generali	27
9. Legge applicabile e foro competente	28

Definizioni

Salvo ove espressamente altrimenti previsto nel presente documento, alle espressioni contraddistinte nel Disciplinare di Gara dalla lettera maiuscola dovrà essere attribuito il significato convenzionale a ciascuna di esse qui di seguito indicato. I termini che indicano il singolare includono il plurale e viceversa.

“Accordo di Riservatezza”	indica l'accordo di riservatezza pubblicato da Unieco contestualmente alla pubblicazione del Disciplinare di Gara, da sottoscrivere da parte dei Soggetti Interessati a partecipare alla Procedura di Gara.
“Aggiudicatario”	indica il Soggetto Offerente che avrà presentato l'Offerta Vincente.
“Aggiudicazione Definitiva”	ha il significato di cui al successivo articolo 7.2.
“Aggiudicazione Provvisoria”	ha il significato di cui al successivo articolo 7.1 vi).
“Autorità”	significa qualsiasi competente ufficio della pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità legislativa, governativa, nazionale, regionale, provinciale o locale, autorità antitrust o altra autorità di settore o organo giurisdizionale, ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale, tributaria o amministrativa, italiana o straniera.
“Autorizzazione Antitrust”	indica la o le approvazioni della competente Autorità, con o senza condizioni, o la non proibizione o, ove applicabile, il decorso dei termini previsti dalla Legge in materia antitrust senza che l'Autorità, nazionale o comunitaria, abbia notificato un qualsiasi provvedimento che neghi l'autorizzazione.
“Caparra”	indica l'importo di cui al successivo articolo 4.2 e, successivamente incrementato ai sensi dell'articolo 7.1 i) in sede di Aggiudicazione Provvisoria.
“Closing”	indica l'insieme delle attività propedeutiche necessarie, strumentali e/o connesse con il trasferimento a favore dell'Aggiudicatario, così come meglio individuato nei Contratti Cessione Partecipazioni.
“Comitato di Sorveglianza”	indica il comitato di sorveglianza di Unieco.
“Commissario”	indica il Commissario Liquidatore di Unieco Dott. Corrado Baldini nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 161 del 7 aprile

	2017.
"Contratti Cessione Partecipazioni"	indica congiuntamente il Contratto Partecipazioni Unieco e il Contratto Partecipazioni UCH Infra.
"Contratto Cessione Partecipazioni Definitivo"	Ha il significato di cui all'articolo 7.1 v).
"Contratto Partecipazione UCH Infra"	indica il contratto di cessione della Partecipazione UCH Infra.
"Contratto Partecipazioni Unieco"	indica il contratto di cessione della Partecipazione UHA, della Partecipazione Uniproject, della Partecipazione Picena, della Partecipazione Unirecuperi.
"Cooplat"	indica Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. – Cooplat con sede legale in Firenze (FI), via Federico Menabrea n. 1, Stradario S3311, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00425640489.
"Data del Closing"	indica la data in cui si terrà il Closing così come individuata ai sensi dei Contratti Cessione Partecipazioni.
"Data Room"	indica la <i>virtual data room</i> come meglio definita nel successivo articolo 2.
"Data Signing"	indica la data in cui i Contratti Cessione Partecipazioni verranno sottoscritti da tutte le parti o, nel caso in cui la sottoscrizione non avvenga simultaneamente, la data in cui viene apposta l'ultima delle sottoscrizioni delle parti.
"Disciplinare di Gara"	indica il presente disciplinare di gara.
"Divisione Ambiente"	indica l'insieme delle Partecipazioni societarie detenute da Unieco in UHA, Uniproject, Picena e Unirecuperi.
"Divisione Ambiente Allargata"	indica l'insieme della partecipazione societaria detenuta da Unieco in UHA, Uniproject, Picena e Unirecuperi, e della Partecipazione UCH Infra.
"Domanda di Accesso"	indica la domanda di accesso alla procedura di vendita presentata dai Soggetti Interessati di cui al successivo paragrafo 1.3.
"Domanda di Accreditamento"	indica la domanda di accreditamento alla procedura di vendita presentata dai Soggetti Interessati di cui al successivo paragrafo 1.1.

“Due Diligence”	ha il significato di cui al successivo articolo 2.
“Fase di Rilancio”	indica la procedura di rilancio di cui al successivo articolo 6.3.
“Forza Maggiore”	indica qualsiasi evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente imputabili a Unieco (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, inondazioni, sabotaggi, guerre, provvedimenti di qualsiasi Autorità, mutamento della legislazione anche regolamentare applicabile) che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza, adottando tutte le ragionevoli misure di natura tecnica e commerciale, e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni.
“Garanzia Aggiudicazione”	ha il significato di cui al successivo articolo 5 v).
“Garanzia Penali”	ha il significato di cui al successivo articolo 3.6.
“GDPR”	indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la <i>“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”</i> .
“Giorno”	qualsunque giorno naturale e consecutivo, restando inteso che qualora il termine scadesse in giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno feriale successivo.
“Infrastrutture”	indica Infrastrutture Leggere S.r.l. con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo n. 01431360534.
“Legge”	significa tutte le disposizioni di leggi, codici, decreti, regolamenti, direttive, circolari di diritto nazionale o comunitario, o altre legislazioni applicabili, e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute prima della data di pubblicazione del Disciplinare di Gara, che abbiano efficacia vincolante ed ogni provvedimento o sentenza di un’Autorità avente analoga efficacia.
“Legge Fallimentare”	indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche.
“Livelli Occupazionali Minimi”	si intende il mantenimento per 3 (tre) anni dei livelli minimi di occupazione dei lavoratori in forza alla Data Closing, così come definita nel Contratto

	Partecipazioni Unieco, percentuale da rispettare per ogni categoria di lavoratori ovvero per operai, impiegati e dirigenti, e per ogni società, ossia UHA, Uniproject, Picena, Unirecuperi e le Società Controllate.
“MISE”	indica il Ministero dello Sviluppo Economico italiano.
“Newco”	ha il significato di cui al successivo articolo 3.9.
“Offerta Congiunta”	ha il significato di cui al successivo articolo 3.9.
“Offerta Vincente”	indica l'Offerta Vincolante di cui al successivo articolo 6.4.
“Offerta Vincolante”	indica l'offerta vincolante presentata dai Soggetti Interessati per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata, in conformità al presente Disciplinare di Gara.
“Partecipazione Picena”	indica la quota di nominali Euro 45.954,00 pari al 99,90%, detenuta da Unieco, del capitale sociale di Picena.
“Partecipazione UCH Infra”	indica la partecipazione di nominali Euro 4.387.198,725 pari al 27,8682% detenuta da Infrastrutture in UCH.
“Partecipazione UCH UHA”	indica la partecipazione di nominali Euro 10.187.198,725 pari al 64,7108% detenuta da UHA in UCH.
“Partecipazione UHA”	indica la partecipazione di nominali Euro 49.324.031,19 pari al 100% detenuta da Unieco in UHA.
“Partecipazione Uniproject”	indica la quota di nominali Euro 91.800,00 pari al 100%, detenuta da Unieco, del capitale sociale di Uniproject.
“Partecipazione Unirecuperi”	indica la quota di nominali Euro 62.000,00 pari al 19,195%, detenuta da Unieco, del capitale sociale di Unirecuperi.
“Partecipazioni UCH”	indica le partecipazioni rappresentanti il 92,5790% del capitale sociale di UCH e, quindi, l'insieme della Partecipazione UCH UHA e della Partecipazione UCH Infra.
“Partecipazioni Cedute”	indica congiuntamente la Partecipazione UHA, la Partecipazione Uniproject, la Partecipazione Picena, la Partecipazione Unirecuperi, e la

	Partecipazione UCH Infra.
“Perimetro UHA”	indica l’insieme delle partecipazioni societarie direttamente e/o indirettamente detenute da UHA, comprensivo di UHA, escluse quelle comprese nel Perimetro UCH.
“Perimetro UCH”	indica l’insieme delle partecipazioni societarie direttamente e/o indirettamente detenute da UHA per tramite della controllata UCH, compresa UCH.
“Perimetro Unieco”	indica le partecipazioni detenute da Unieco non comprese nel Perimetro UHA e Perimetro UCH.
“Piano Industriale Divisione Ambiente”	indica il piano industriale di cui al successivo articolo 2.2 v).
“Picena”	indica Picena Depur S.C.a.r.l. con sede ad Ascoli Piceno (AP), zona industriale Campolungo, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 01734570441.
“PFN Adjusted”	indica gli elementi di calcolo della posizione finanziaria netta ai fini della formulazione del Prezzo Offerto e dei Contratti Cessioni Partecipazioni, come meglio descritto nel successivo articolo 3.4
“Presentazione Divisione Ambiente”	ha il significato di cui al successivo articolo 2.1.
“Prezzo Offerto”	indica il prezzo in Euro offerto per ogni partecipazione di cui all’Allegato ii) dell’Offerta Vincolante.
“Prezzo Offerto Complessivo”	indica l’insieme dei Prezzi Offeriti per ogni partecipazione ceduta di cui all’articolo 3.4.
“Procedura di Gara”	indica la procedura di cui al successivo articolo 1.5.
“Regolamento di Due Diligence”	indica il regolamento di Due Diligence da sottoscrivere da parte dei Soggetti Interessati a presentare Offerte Vincolanti.
“Report Tecnico e Ambientale”	indica il report ambientale e tecnico come descritto nel successivo articolo 2.2 ii).
“Signing”	ha il significato di cui al successivo articolo 7.5.
“Sito Web”	indica il sito web di Unieco in tutte le sue sezioni: https://www.unieco.it/ .
“Società Controllate”	significa ogni Società del Gruppo della quale UHA detiene, direttamente o indirettamente, il controllo

	intendendosi per controllo quanto previsto dall'art. 2359, comma 1, n.1) cod. civ., rimanendo escluso dalla definizione l'eventuale detenzione di una maggioranza per tramite di più di una società.
"Società del Gruppo"	significa ogni società nella quale Unieco detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell'ambito della Divisione Ambiente.
"Società Partecipate"	significa ogni Società del Gruppo che non sono Società Controllate.
"Soggetti Ammessi"	indica i soggetti ammessi alla procedura di vendita e all'attività di Due Diligence dal Commissario in base alle disposizioni di cui all'articolo 1.
"Soggetti Interessati"	indica i soggetti interessati all'acquisto della Divisione Ambiente Allargata.
"Soggetti Offerenti"	indica ciascuno dei Soggetti Interessati che presenterà un'Offerta Vincolante.
"Termine Finale"	indica il termine perentorio entro il quale le Offerte Vincolanti potranno pervenire, come previsto dal successivo articolo 4.1 v).
"UCH"	indica U.C.H. Holding S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia (RE) n. 10, codice fiscale, e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 05324421006 e partita iva 01923250359.
"UHA"	indica Unieco Holding Ambiente S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01523100350.
"Unieco"	indica Unieco Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00301010351.
"Uniproject"	indica Uniproject S.r.l. con sede a Maltignano (AP), via Bonifica n. 2, fraz. Zona Industriale Basso Marino, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 01667110447.
"Unirecuperi"	indica Unirecuperi S.r.l. con sede a Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01846090353.

"Venditore o Venditori"	indica le persone giuridiche che cederanno le partecipazioni oggetto della Aggiudicazione Definitiva.
-------------------------	---

Elenco Allegati

- 1) **Allegato A** – Informativa sintetica della struttura del gruppo.
- 2) **Allegato 1.1** – Domanda di Accreditamento.
- 3) **Allegato 1.1 ii)** – Accordo di Riservatezza.

Premesse

- (A) Unieco è una società cooperativa, attiva da più di 100 anni, operante nel settore delle costruzioni, in quello ferroviario, ambientale e dei materiali per l'edilizia.
- (B) UHA, società partecipata al 100% da Unieco, è la holding che detiene, direttamente e indirettamente, le partecipazioni nelle società operanti nel settore ambiente di Unieco.
- (C) Unieco detiene direttamente altresì le partecipazioni nelle seguenti società attive nel settore ambientale:
 - i) una quota pari al 100% del capitale sociale di Uniproject S.r.l. ("**Partecipazione Uniproject**");
 - ii) una quota pari al 99,90% del capitale sociale di Picena Depur S.C.a.r.l. ("**Partecipazione Picena**");
 - iii) una quota pari al 19,195% del capitale sociale di Unirecuperi S.r.l. ("**Partecipazione Unirecuperi**").

L'insieme di dette partecipazioni con la Partecipazione UHA costituisce la divisione ambiente Unieco ("**Divisione Ambiente**").

- (D) In data 10 gennaio 2017, a causa dell'accentuata situazione di crisi economica generale e delle particolari difficoltà del settore delle costruzioni in Italia, Unieco rilevato il proprio stato di crisi depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, successivamente ritirata.
- (E) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto numero 161 del 7 aprile 2017, ai sensi dell'art. 2545 terdecies cod. civ., ammetteva Unieco alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nominando quale Commissario Liquidatore il dottor Corrado Baldini.
- (F) La Divisione Ambiente, in nessun modo coinvolta nell'attività che ha portato al dissesto economico finanziario della controllante, è caratterizzata da un trend di risultati positivi rispetto ai maggiori competitor del settore grazie a un forte presidio dell'intera filiera ambientale nel settore dei rifiuti speciali, urbani e delle bonifiche ed è titolare di una importante dotazione impiantistica con un significativo radicamento nel centro-nord Italia.
- (G) In forza di accordi stipulati con la società Infrastrutture, è obbligo e diritto di Unieco a procedere alla cessione congiunta della Partecipazione UHA con la Partecipazione UCH Infra.

L'insieme della Divisione Ambiente e della succitata partecipazione costituisce la divisione ambiente allargata oggetto della presente Procedura di Gara ("**Divisione Ambiente Allargata**").

- (H) In data 11 ottobre 2018, il Commissario pubblicava su alcuni quotidiani nazionali ("*Il Sole 24 Ore*") e internazionali ("*Financial Times*") nonché sul sito internet di Unieco (<https://www.unieco.it/manifestazione-interesse/documentazione/>) ("**Sito Web**") un invito a manifestare un interesse, non vincolante, rivolto ai soggetti interessati ad acquisire la Divisione Ambiente, eventualmente suddivisa tra le attività del Perimetro UHA e quelle del Perimetro UCH.
- (I) La maggior parte delle manifestazioni di interesse non vincolante raccolte agli esiti di quanto descritto nel precedente paragrafo, hanno avuto per oggetto l'intera Divisione Ambiente, a conferma della ottimizzazione economica ed industriale, sia ai fini della prosecuzione dell'attività che della ottimizzazione del prezzo di cessione, nel procedere alla cessione unitaria dell'intera Divisione Ambiente.
- (J) Con provvedimento del 23 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il presente disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita della Divisione Ambiente ("**Disciplinare di Gara**"). Il Disciplinare di Gara è pubblicato sul sito internet di Unieco all'indirizzo <https://www.unieco.it>.
- (K) Con la pubblicazione dell'estratto del Disciplinare di Gara, il Commissario intende dar corso alla procedura di vendita della Divisione Ambiente Allargata secondo le modalità, i termini e le condizioni descritti nel presente Disciplinare di Gara. In particolare, il presente Disciplinare di Gara regola: (i) le modalità attraverso le quali i soggetti interessati all'acquisto della Divisione Ambiente Allargata ("**Soggetti Interessati**") potranno acquisire informazioni sulla stessa; (ii) le condizioni cui dovranno attenersi i Soggetti Interessati nella presentazione delle Offerte Vincolanti per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata; (iii) i criteri che verranno adottati per addivenire alla aggiudicazione della Divisione Ambiente Allargata; (iv) le modalità di stipula dei contratti condizionati di cessione delle attività che compongono la Divisione Ambiente Allargata ("**Contratto Cessione Partecipazioni**").

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Commissario

INVITA

tutti i Soggetti Interessati a formalizzare la propria offerta, secondo la procedura dettata nel presente Disciplinare di Gara, per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata.

1. Accesso alla procedura di vendita

Al fine di accedere alla procedura di vendita e quindi alla successiva fase di Due Diligence, i Soggetti Interessati, senza alcun invito diretto da parte del Commissario, dovranno far pervenire al Commissario, ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 1.1, la Domanda di Accreditamento ("**Domanda di Accreditamento**") e quindi la Domanda di Accesso ("**Domanda di Accesso**") come di seguito definite e normate.

Resta inteso che l'invio della Domanda di Accesso non potrà avvenire oltre il termine perentorio di cui al successivo paragrafo 1.3 e che, al fine del rispetto di tale termine, è opportuno che la Domanda di Accreditamento venga inviata entro 10 (dieci) Giorni dalla pubblicazione del Disciplinare di Gara.

1.1 Fase di Accreditamento

I Soggetti Interessati ad accedere alla fase di Due Diligence dovranno inviare la Domanda di Accreditamento in un testo conforme a quello **Allegato 1.1**, corredata dai seguenti allegati:

- i) prova del versamento della Entry Fee, come di seguito definita;
- ii) copia dell'Accordo di Riservatezza (**Allegato 1.1. ii**) datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina da un legale rappresentante del Soggetto Interessato, ovvero dai legali rappresentanti di tutti i Soggetti Interessati che presentino una Domanda di Accreditamento congiunta, munito ovvero muniti dei necessari poteri ai sensi di legge;
- iii) dati identificativi del Soggetto Interessato che presenta la manifestazione, e del legale rappresentante che sottoscrive i documenti e copia dei relativi poteri (visura camerale aggiornata a non oltre 3 giorni dalla data di invio e/o delibera del Consiglio di Amministrazione).

Per l'accreditamento alla procedura e quindi l'accesso all'attività di Due Diligence, i Soggetti Interessati dovranno avere versato un importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT95N0707212805000000427909 – BIC ICRAITRRTS0.

Resta inteso che la Entry Fee:

- i) sarà considerata acconto sul versamento della Caparra, qualora il Soggetto Interessato presenti una Offerta Vincolante;
- ii) resterà definitivamente pagata dal Soggetto Interessato Ammesso e incassata dalla Procedura di Gara qualora il Soggetto Interessato Ammesso, a prescindere dalla sua partecipazione o meno alle attività di Due Diligence, non presenti una Offerta Vincolante.

In caso di Domanda di Accreditamento formulata congiuntamente da più soggetti, anche in forma di raggruppamento temporaneo di impresa o altre forme equivalenti, i documenti dovranno essere forniti da tutti i soggetti partecipanti e la Entry Fee sarà dovuta per ciascun partecipante. Resta inteso che, ai fini del regolare svolgimento delle attività di Due Diligence, nella Domanda di Accreditamento, i Soggetti Interessati che la presenteranno congiuntamente dovranno indicare uno degli stessi quale rappresentante comune.

1.2 Fase di Accesso

Al termine della Fase di Accreditamento, ai Soggetti Interessati che avranno correttamente inviato i documenti di cui al precedente paragrafo 1.1. verranno inviati, con apposita comunicazione scritta, i codici di accesso a sezione dedicata del Sito Web o di altra piattaforma riservata, contenente:

- i) Regolamento di Due Diligence;
- ii) Information Memorandum;
- iii) Testo Domanda di Accesso (modello Offerta Non Vincolante e prospetto Prezzo).

1.3 Domanda di Accesso e Offerta non Vincolante

Entro e non oltre 45 Giorni dalla pubblicazione del Disciplinare di Gara, e quindi dall'**8 ottobre 2019**, i Soggetti Interessati dovranno inviare una Domanda di Accesso nel testo di cui al precedente paragrafo 1.2 iii), corredata dai seguenti allegati:

- i) Prezzo Divisione Ambiente Allargata: intendendosi per tale l'offerta non vincolante del Prezzo, presentata compilando lo schema allegato alla Domanda di Accesso e Offerta non vincolante, che prevede la specificazione, ad opera del Soggetto Interessato Ammesso, del prezzo per ogni partecipazione ceduta e, separatamente, per le Partecipazioni UCH, nonché l'indicazione della posizione finanziaria netta al 31.12.2018 di competenza per singola partecipazione desunta dai dati forniti nell'Information Memorandum. Resta inteso che i Soggetti Interessati, in quanto obbligati a partecipare per l'acquisto della totalità delle Partecipazioni Cedute, dovranno indicare il prezzo per ognuna delle Partecipazioni Cedute;
- ii) la chiara identificazione dell'assetto societario e della catena di controllo;
- iii) una dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, che il Soggetto Interessato, o una società che ne detiene direttamente o indirettamente il controllo, non è soggetto a procedure concorsuali e/o a procedure anche di natura extragiudiziale aventi effetti analoghi, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata ad alcuna di tali procedure per un importo superiore alla soglia di Euro 100.000,00 per singolo evento e Euro 1.000.000,00 complessivamente, né ha intrapreso procedure di liquidazione volontaria né ha intenzione di cedere i propri beni ai creditori ai sensi dell'art. 1977 cod. civ. e che la stessa non è stata soggetta ovvero non sono in corso procedimenti agli esiti dei quali la società potrebbe essere assoggettata alle sanzioni di cui all'art.9 del D.Lgs. 231/2001;
- iv) una dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, a valere anche per le società controllanti e controllate, che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016;
- v) copia degli ultimi 3 bilanci approvati, di esercizio, consolidato (se applicabile) e di gruppo (se appartenenti a un gruppo);
- vi) presentazione aziendale del soggetto interessato e indicazione di informazioni per una prima valutazione dell'affidabilità industriale ed economico-patrimoniale nonché di eventuali attività svolte in potenziale concorrenza diretta con le attività svolte dalla Divisione Ambiente;
- vii) l'evoluzione del fatturato negli ultimi 5 anni, con indicazione di eventuale fatturato nel settore ambientale;
- viii) il portafoglio investimenti in essere con indicazione di quelli eventualmente realizzati nel settore ambientale (per gli investitori istituzionali);
- ix) gli eventuali investimenti (anche non più in essere) realizzati in Italia o all'estero nel settore ambientale e attuali politiche di investimento (orizzonte temporale);
- x) la dotazione complessiva del fondo non ancora impegnata ed eventuali *commitment* ad ampliare il fondo a sostegno dell'operazione (per gli investitori istituzionali);
- xi) copia del documento attestante i poteri del o dei legale/i rappresentante/i che ha/hanno sottoscritto la Domanda di Accreditamento e i documenti allegati;
- xii) un'attestazione della banca o delle banche del Soggetto Interessato, inteso come persona giuridica che parteciperà alla procedura e non come gruppo societario, che certifichi la sussistenza di o la disponibilità a fornire fondi sufficienti a far fronte a tutti gli impegni finanziari previsti e/o coerenti con il contenuto della Offerta non Vincolante;
- xiii) copia del Regolamento di Due Diligence, datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina da un legale rappresentante del Soggetto Interessato, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuno dei Soggetti Interessati che presentano congiuntamente la domanda, munito dei necessari poteri ai sensi di legge;
- xiv) lista recante l'indicazione dei nominativi, della posizione (es. dipendente, consulente legale, consulente finanziario ecc.) e dei contatti (indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail) delle persone incaricate di condurre l'attività di Due Diligence e della persona designata come rappresentante del Soggetto Interessato ai fini della Due Diligence;
- xv) copia del Disciplinare di Gara datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina da un legale rappresentante del Soggetto Interessato, ovvero dei Soggetti Interessati che presentano

- congiuntamente la domanda, munito dei necessari poteri ai sensi di legge;
- xvi) copia del documento attestante i poteri del o dei legale/i rappresentante/i che ha/hanno sottoscritto la Domanda di Accesso e i documenti allegati.

In caso di Domanda di Accesso formulata congiuntamente da più soggetti, in qualsiasi forma o assetto giuridico, i documenti dovranno essere forniti da tutti i soggetti partecipanti. Resta inteso che, ai fini del regolare svolgimento delle attività di Due Diligence, nella Domanda di Accesso, i Soggetti Interessati partecipanti in forma congiunta dovranno indicare uno degli stessi quale rappresentante comune.

Resta inteso che la Domanda di Accesso non avrà alcun effetto giuridico vincolante in merito tanto alla volontà di concludere l'acquisto quanto alla determinazione della valorizzazione, sì che ogni Soggetto Interessato sarà libero, a seguito dello svolgimento dell'attività di Due Diligence, sia di non presentare l'Offerta Vincolante sia di modificare la valorizzazione in essa contenuta.

Al contrario la presentazione della Domanda di Accesso vincolerà il Soggetto Interessato alle regole di seguito previste in merito alla partecipazione alla Due Diligence e quindi, principalmente, al rispetto dell'Accordo di Riservatezza e renderà definitivo il versamento della Entry Fee a prescindere dalla sua effettiva partecipazione o meno alla fase di Due Diligence.

Sono ammesse Domande di Accesso presentate in forma congiunta da più soggetti giuridici distinti fermo che in caso di presentazione di Offerta Vincolante, sempre in forma congiunta, gli stessi saranno obbligati a costituire un soggetto giuridico unico per l'eventuale fase di esecuzione della aggiudicazione, assumendone gli obblighi in via solidale. Al contrario ogni singolo Soggetto Interessato, anche se partecipante alla Fase di Accesso e di Due Diligence in forma congiunta, sarà libero di formulare anche singolarmente una Offerta Vincolante.

1.4 Lingua della Domanda di Accreditamento e della Domanda di Accesso

Le Domande di Accreditamento e le Domande di Accesso dovranno essere predisposte esclusivamente in lingua italiana, ed i relativi allegati di cui ai punti ii) e iii) della Domanda di Accreditamento e i), iii), iv), xi) xii), xiv), xvi) della Domanda di Accesso, qualora redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

1.5 Ammissione alla Procedura di Gara e specifiche ipotesi di esclusione

Fermo l'obiettivo del Commissario di ottenere la massima partecipazione alla procedura di gara ("**Procedura di Gara**"), esso si riserva il diritto di non ammettere alla Procedura di Gara e all'attività di Due Diligence i Soggetti Interessati che, secondo il suo prudente apprezzamento, abbiano presentato una Domanda di Accreditamento e/o Domanda di Accesso che non soddisfino i seguenti requisiti:

- i) assenza della valorizzazione correttamente formulata ai sensi del precedente articolo 1.3 i) ovvero sua manifesta incongruità;
- ii) assenza di copia sottoscritta dell'Accordo di Riservatezza, del Regolamento di Due Diligence e del Disciplinare di Gara;
- iii) mancato versamento della Entry Fee;
- iv) mancate informazioni, ovvero informazioni manifestamente inidonee, in merito al precedente punto iii) della Domanda di Accreditamento e punti ii), iii), iv), xi), xii) e xvi) della Domanda di Accesso.

Salvo quanto sopra, saranno considerate cause di esclusione le seguenti fattispecie in qualsiasi

momento della Procedura di Gara dovessero venire in essere oppure essere conosciute dal Commissario:

- i) non veridicità della dichiarazione di cui all'articolo 1.3 iii), ovvero venire in essere di una delle fattispecie in esso previste nel corso della Procedura di Gara ovvero conoscenza da parte del Commissario della sussistenza di una delle predette fattispecie;
- ii) non veridicità della dichiarazione di cui all'articolo 1.3 iv), ovvero venire in essere di una delle fattispecie in esso previste nel corso della Procedura di Gara ovvero conoscenza da parte del Commissario della sussistenza di una delle predette fattispecie;
- iii) revoca e/o rettifica da parte della banca o delle banche della dichiarazione di cui all'articolo 1.3 xii).

1.6 Incompletezza, non conformità e inammissibilità delle Domande di Accreditamento e/o Accesso

In caso di Domande di Accreditamento e/o Domande di Accesso incomplete, non veritiere o non conformi, il Commissario potrà consentire l'accesso indicando un termine congruo per fornire le opportune integrazioni. Il Commissario si riserva il diritto di non ammettere, senza alcuna ulteriore richiesta di integrazione, qualora a seguito della sua richiesta di integrazione il Soggetto Interessato non provveda a fornire quanto richiesto nel termine ivi previsto.

Resta inteso che, salvo quanto sopra previsto, qualora l'assenza di informazioni ovvero la situazione emersa dai documenti prodotti, anche se relativa a informazioni non costituenti requisiti soggettivi minimi di gara, dovesse far emergere una inidoneità e/o inadeguatezza economico-finanziaria del Soggetto Interessato, il Commissario potrà chiedere informazioni e/o documenti aggiuntivi al fine di consentire l'ammissione dello stesso.

1.7 Comunicazione ammissione alla Procedura di Gara

Entro congruo termine dalla scadenza del termine di presentazione delle Domande di Accesso, il Commissario comunicherà per iscritto l'ammissione o meno alla Procedura di Gara del Soggetto Interessato. Con tale comunicazione il Commissario trasmetterà ai soggetti ammessi ("**Soggetti Ammessi**") anche le indicazioni e le regole per la loro partecipazione alla Presentazione Divisione Ambiente, come di seguito definita.

2. Attività di Due Diligence

L'attività di Due Diligence prevede la partecipazione alla Presentazione Divisione Ambiente nonché il diritto di accesso dei Soggetti Interessati alla Data Room che sarà regolata dal Regolamento di Due Diligence nonché da quanto di seguito previsto.

2.1 Presentazione Divisione Ambiente

I Soggetti Ammessi potranno essere invitati ad una presentazione, preliminare alla apertura della Data Room e da tenersi eventualmente anche con modalità virtuali così come verrà comunicato ai Soggetti Ammessi, nel corso della quale verrà presentato il management di riferimento e saranno illustrati il Piano Industriale Divisione Ambiente e l'Information Memorandum.

2.2 Contenuto Data Room

Fermo quanto previsto nel Regolamento Due Diligence, l'attività di Due Diligence sarà svolta in modalità virtuale e consentirà al Soggetto Interessato, ed ai soggetti da esso indicati, l'accesso alla documentazione con modalità remota.

Oltre agli usuali documenti offerti per lo svolgimento di una attività di Due Diligence, nella Data Room, in apposita sezione, saranno contenuti anche i documenti necessari per avere cognizione delle condizioni di vendita e per la eventuale prosecuzione nella procedura, e più precisamente:

- i) bozza dei Contratti Cessione Partecipazioni: bozza del Contratto Partecipazioni Unieco e del Contratto Partecipazione UCH Infra, il cui testo, come meglio esposto in seguito, non sarà soggetto a variazioni o modifiche in sede di assegnazione definitiva;
- ii) Report Tecnico e Ambientale: il report redatto da Fichtner Italia S.r.l.;
- iii) Assicurazione W&I: informazioni e offerte indicative e condizionate per il rilascio delle Assicurazioni W&I di cui al seguente articolo 3.2 e ai Contratti Cessione Partecipazioni;
- iv) Information Memorandum;
- v) Piano Industriale Divisione Ambiente;
- vi) Schema PFN Adjusted;
- vii) PFN Adjusted al 31 dicembre 2018;
- viii) schema per la formulazione dell'Offerta Vincolante con prospetto per formulazione prezzo allegato;
- ix) testo garanzia Caparra;
- x) testo Garanzia Aggiudicazione;
- xi) testo Rilancio.

2.3 Termini per inizio e conclusione della attività di Due Diligence

L'attività di Due Diligence si aprirà entro 30 Giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle Domande di Accesso, a prescindere dalla effettiva data di presentazione della Domanda di Accesso da parte di ogni Soggetto Interessato, e si intenderà conclusa decorsi 60 Giorni dalla sua apertura.

Non sono ammesse domande di proroga dei termini, con la sola eccezione di comprovati problemi tecnici di accesso alla Data Room, nel qual caso il Commissario potrà estendere il termine, con effetto per tutti i partecipanti, a mezzo di comunicazione scritta e motivata.

2.4 Poteri del Commissario

Il Commissario si riserva di negare o revocare in ogni momento l'accesso alla procedura di vendita e all'attività di Due Diligence ai Soggetti Interessati, o alcuni di essi, qualora emergano elementi: (i) che denotino una violazione o un grave pericolo di violazione dell'Accordo di Riservatezza intendendosi per tale anche l'insorgere di gravi pericoli di attività concorrenziale da parte di uno o più dei Soggetti Interessati ovvero una attività che possa recare danno all'immagine e/o all'attività e/o agli interessi della Divisione Ambiente Allargata; o (ii) che incidano sulla valutazione di affidabilità, intesa come capacità economica e finanziaria a realizzare gli investimenti ed a gestire la Divisione Ambiente Allargata, dei Soggetti Interessati in base a quanto previsto dai precedenti articoli 1.3 e 1.5.

3. Informazioni preliminari sulle condizioni di vendita della Divisione Ambiente

Ai fini della corretta rappresentazione della Procedura di Gara fin dalla acquisizione del Disciplinare di Gara appare opportuno riassumere le condizioni principali, e non soggette a trattativa o modifica nel corso della Procedura di Gara, per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata.

3.1 Contratti Cessione Partecipazioni

Il Soggetto Ammesso che agli esiti della Due Diligence presenti una Offerta Vincolante (“**Soggetto Offerente**”), la quale risulti la migliore offerta in forza di quanto di seguito previsto dal successivo articolo 6.4, sarà tenuto alla sottoscrizione dei relativi Contratti Cessione Partecipazioni, la cui bozza è prodotta tra i documenti messi a disposizione in Due Diligence.

Le bozze dei Contratti Cessione Partecipazioni non saranno oggetto di alcuna modifica e/o integrazione fatta eccezione per quanto reso necessario dalla individuazione definitiva del sottoscrittore dello stesso nonché in relazione a quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara.

I Contratti Cessione Partecipazioni, oltre a quanto specificato nei successivi paragrafi, prevederanno:

- i) adeguato pacchetto di *representations* offerte dai soggetti venditori;
- ii) limitazione della efficacia e validità delle *representations* a quelle coperte da specifica polizza W&I;
- iii) rinvio per quanto riguarda regole di indennizzo ai contratti di stipula della polizza W&I;
- iv) definizione dei criteri per il calcolo della PFN Adjusted e di aggiustamento della stessa;
- v) modalità di versamento del prezzo.

3.2 Assicurazione *Warranty & Indeminty*

Come meglio regolato nelle bozze di Contratti Cessione Partecipazioni, le dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate hanno la funzione di consentire la strutturazione di una copertura assicurativa da parte dell'Aggiudicatario del rischio derivante dalla violazione delle stesse, sì che tali dichiarazioni e garanzie avranno efficacia giuridica solo ove coperte da regolare ed adeguata polizza W&I.

Unieco, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla effettiva possibilità di sottoscrivere la polizza W&I, al fine di agevolare il perfezionamento di tale struttura contrattuale, con l'ausilio di primario broker assicurativo, ha effettuato un sondaggio preliminare del mercato assicurativo per verificare la teorica assicurabilità di tali dichiarazioni.

Fermo quanto sopra l'effettiva possibilità di coprire con assicurazione ogni singola *representation* dipenderà da fatti e atti che non rientrano nella disponibilità di Unieco quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, valore della transazione, idoneità dei report di Due Diligence, condizioni (cap, franchigie, *de minimis*) richieste dall'assicurando.

In apposita sezione della Due Diligence sarà messo a disposizione un documento di sintesi sulle W&I che conterrà:

- i) indicazione delle modalità di assicurazione, tempi ed attività richieste;
- ii) posizione di copertura offerta dagli assicuratori con riferimento alle dichiarazioni e garanzie relative ai Contratti Cessione Partecipazioni;
- iii) indicazione premio caso base e criteri di variabilità del premio;
- iv) compagnia che ha valutato positivamente la assicurabilità dei Contratti Cessione Partecipazioni.

3.3 Cessione Partecipazioni UCH

Oggetto dei Contratti Cessione Partecipazioni sarà il trasferimento dell'intera Divisione Ambiente

Allargata. Sarà quindi oggetto di cessione anche la Partecipazione UCH Infra.

Attualmente il capitale sociale di UCH è così suddiviso:

Socio	Quota %	Valore nominale (Euro)
UHA	64,7108	10.187.198,725
Infrastrutture	27,8682	4.387.198,725
Cooplat	7,4210	1.168.262,550
Totale	100,0000	15.742.660,000

Per accordi intercorsi tra le parti è diritto e obbligo di Unieco procedere alla cessione in forma congiunta anche della Partecipazione UCH Infra. Sempre in forza di tali accordi il corrispettivo determinato per la cessione di UCH non verrà ripartito in maniera proporzionale, sì che i singoli Prezzi Offerti per ogni Partecipazione Ceduta, come di seguito indicati, non corrisponderanno ai prezzi indicati nei contratti, e che verranno comunicati ex art.1188 c.c. all'Aggiudicatario prima del Signing, fermo che l'importo complessivo sarà ovviamente uguale all'importo complessivo offerto, al netto delle variazioni della PFN Adjusted.

Per tale motivo le Offerte Vincolanti dovranno indicare il Prezzo Offerto per la sola UCH, così come previsto dall'Allegato ii) all'Offerta Vincolante, il tutto come meglio regolato nel successivo articolo 3.4.

Resta inteso che i Contratti Cessione Partecipazioni, saranno così suddivisi:

- i) Il Contratto Partecipazioni Unieco, avente per oggetto la cessione della Partecipazione UHA, della Partecipazione Uniproject, della Partecipazione Picena e della Partecipazione Unirecuperi.
- ii) Il Contratto Partecipazione UCH Infra avente per oggetto la cessione della Partecipazione UCH Infra. In quanto determinante ai fini della formulazione del Prezzo Offerto, il Contratto Partecipazione UCH Infra sarà collegato al Contratto Partecipazioni Unieco, sì che l'eventuale impedimento al perfezionamento di uno dei due contratti impedirà il perfezionamento dell'altro.

3.4 Prezzo Offerto

I Prezzi Offerti nella Offerta Vincolante dovranno essere formulati e allegati alla stessa secondo lo schema presente in Data Room quale Allegato ii) alla Offerta Vincolante.

Salvo quanto meglio specificato nei Contratti Cessione Partecipazioni nonché nello schema di Offerta Vincolante, nello schema PFN Adjusted e nella PFN Adjusted al 31 dicembre 2018, resta inteso che:

- i) i Prezzi Offerti rappresenteranno il prezzo attribuito da ciascun Soggetto Offerente, secondo il criterio discrezionale che ogni Soggetto Offerente deciderà di adottare e che non troverà esplicitazione nello schema di Offerta Vincolante, alle singole Partecipazioni Cedute;
- ii) i Prezzi Offerti, per omogeneità e confrontabilità delle Offerte Vincolanti, verranno calcolati adottando convenzionalmente la PFN Adjusted al 31 dicembre 2018, salvo quanto previsto nei Contratti di Cessione Partecipazioni in relazione all'aggiustamento del Corrispettivo,

- come ivi definito;
- iii) la PFN Adjusted è costituita dalla PFN Adjusted, pro quota, delle Partecipazioni Cedute nonché dalla PFN Adjusted pro quota delle Società Controllate e delle Società Partecipate, restando inteso che la PFN Adjusted delle Società Partecipate non subirà aggiustamento in sede di aggiustamento del Corrispettivo come definito nel Contratto Partecipazioni Unieco;
 - iv) lo schema indicante gli elementi costitutivi e applicativi nonché il valore della PFN Adjusted al 31 dicembre 2018 saranno forniti nella Data Room. Fermo quanto meglio specificato in tale documento e nel Contratto Partecipazioni Unieco resta inteso che nella PFN Adjusted provvisoria al closing nonché di quella definitiva al Closing come verrà calcolata in sede di aggiustamento del Corrispettivo, sarà indicata una componente positiva (come effetto di cassa) costituita dalla effettiva realizzazione degli investimenti di cui al Piano Industriale Procedura nel corso della Procedura di Gara. A fronte di tale voce sarà ridotto di un pari importo l'Impegno Accessorio di investimento di cui al successivo articolo 3.5 iii).

Il foglio di calcolo Allegato ii) all'Offerta Vincolante verrà completato con l'inserimento da parte del Soggetto Offerente del Prezzo Offerito per ogni singola Partecipazione Ceduta, comprensivo della PFN Adjusted 2018, e quindi il Prezzo Offerito Complessivo, e tale calcolo prevedrà:

- i) il Prezzo Offerito per la Partecipazione UHA al netto del Prezzo Offerito pro quota relativo alla Partecipazione UCH UHA e della relativa quota PFN Adjusted 2018;
- ii) il Prezzo Offerito per l'insieme della Partecipazione UCH UHA e della Partecipazione UCH Infra e cioè per il 92,5790% del capitale sociale di UCH comprensivo della relativa quota di PFN Adjusted 2018.

Per Prezzo Offerito ai fini della Aggiudicazione si intende l'insieme dei Prezzi Offeriti per le singole Partecipazioni Cedute così come risultanti dall'Allegato ii) dell'Offerta Vincolante ("**Prezzo Offerito Complessivo**").

3.5 Impegni Accessori

Il Soggetto Offerente dovrà assumere i seguenti Impegni Accessori, già previsti quali impegni contrattuali nel Contratto Partecipazioni Unieco:

i) Mantenimento Sede Legale e Sede Operativa

Il Soggetto Offerente, con la presentazione della Offerta Vincolante, si impegnerà a mantenere la sede legale e la sede amministrativa di UHA nel territorio del Comune di Reggio Emilia nonché le sedi operative delle Società Controllate nelle loro attuali localizzazioni per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla Data del Closing così come meglio definito nel Contratto Partecipazioni Unieco.

ii) Impegni di Stabilità Occupazionale

Il Soggetto Offerente, con la presentazione della Offerta Vincolante, si impegnerà a garantire per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla Data del Closing, come definita nel Contratto Partecipazioni Unieco, il mantenimento dei Livelli Occupazionali Minimi ("**Livelli Occupazionali Minimi**"), restando fin da ora inteso che si intenderà riduzione dei Livelli Occupazionali anche la riduzione complessiva della forza lavoro della Divisione Ambiente come risultante alla data del Closing anche per effetto di eventuali trasferimenti di rami d'azienda, cessione di partecipazioni ovvero altre operazioni straordinarie che comportino il trasferimento a soggetti terzi anche di forza lavoro.

iii) Obbligo di investimento minimo.

Il Soggetto Offerente, con la presentazione della Offerta Vincolante si impegnerà ad effettuare investimenti nelle Società del Gruppo per un importo almeno pari a quanto verrà specificato nei documenti presenti in Data Room e nello specifico nel testo del Contratto Partecipazioni Unieco entro la conclusione del periodo di riferimento del Piano Industriale Divisione Ambiente.

Resta fin da ora inteso che:

- i) l'obbligo assunto non riguarda l'attuazione del Piano Industriale Divisione Ambiente né comporta l'esecuzione necessaria degli investimenti in esso previsti;
- ii) l'eventuale trasferimento a terzi di una o più delle Società del Gruppo ovvero degli assets dalle stesse gestiti per effetto di operazioni straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cessioni di partecipazioni e/o cessione o affitti di rami d'azienda non comporterà alcuna riduzione degli obblighi degli investimenti come sopra stabiliti;
- iii) l'eventuale effettuazione da parte della Divisione Ambiente di parte degli investimenti previsti nel Piano Industriale Divisione Ambiente prima del Closing comporteranno, come meglio evidenziato nello schema PFN Adjusted e nei Contratti di Cessione Partecipazioni, una rettifica della PFN Adjusted e una riduzione, di pari importo, degli impegni di investimento;
- iv) l'obbligo di investimento non potrà essere adempiuto per tramite di conferimenti di assets appartenenti all'Aggiudicatario e/o al suo Gruppo.

3.6 Penali per inadempimento agli Impegni Accessori

Il Contratto Partecipazioni Unieco prevedrà specifiche penali per l'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 3.5 i), ii) e iii) il cui eventuale pagamento sarà garantito con il rilascio al Closing di una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario legittimamente operante in Italia dell'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nel testo sostanzialmente conforme al testo presente in Data Room ("**Garanzia Penali**").

3.7 Condizioni sospensive dei Contratti Cessione Partecipazioni

I Contratti Cessione Partecipazioni saranno rispettivamente sottoposti alle seguenti condizioni sospensive:

A. Contratto Partecipazioni Unieco:

- i) ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della Legge 287/1990 ottenimento della Autorizzazione Antitrust;
- ii) assenso del MISE alla conclusione dello stesso.

B. Contratto Partecipazioni UCH Infra:

- i) efficacia Contratto Partecipazioni Unieco.

I Contratti Cessione Partecipazioni, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere sottoposti alla condizione del decorso dei termini statutari previsti per l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci, fermo l'obbligo di effettuare la *denuntiatio* nel più breve termine possibile in seguito al Signing.

3.8 Ulteriori Condizioni Sospensive

Il Commissario, a suo insindacabile giudizio e nel solo caso in cui ne insorgesse la necessità tecnica potrà disporre l'inserimento di ulteriori condizioni sospensive, senza che ciò possa essere considerata una alterazione delle condizioni di procedura.

3.9 Disposizioni in materia di Offerte Congiunte

Fermo il divieto di presentare Domanda di Accreditamento o Domanda di Accesso o Offerta Vincolanti per persona da nominare, due o più Soggetti Offerenti, a condizione che abbiano presentato la Domanda di Accesso in forma congiunta, avranno la facoltà di formulare la propria Offerta Vincolante in forma congiunta secondo le disposizioni che seguono:

- i) i Soggetti Offerenti che presentino una offerta in forma congiunta ("**Offerta Congiunta**"), fermo il rispetto di quanto previsto di seguito nell'articolo 6.4, in caso di aggiudicazione della Gara, avranno l'obbligo di costituire, nel più breve tempo possibile ed entro e non oltre 5 Giorni prima della Data Signing, una società che sarà designata quale acquirente ai fini della sottoscrizione dei Contratti Cessione Partecipazioni ("**Newco**").

Si applicheranno in tal caso le seguenti previsioni:

- ii) la Newco dovrà essere una società di nuova costituzione, di diritto italiano, nella forma di società per azioni, regolarmente costituita e iscritta al competente Registro delle Imprese e partecipata esclusivamente dai Soggetti Offerenti che presentano l'Offerta Congiunta;
- iii) lo statuto della Newco dovrà contenere un *lock-up* relativo alle partecipazioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale della durata minima di 3 (tre) anni ma non superiore a 5 anni;
- iv) i Soggetti Offerenti, unici soci della Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e con la Newco, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai Contratti Cessione Partecipazioni e dagli atti ad esso conseguenti e collegati. A tal fine i Soggetti Offerenti che avranno presentato l'Offerta Congiunta, saranno tenuti a sottoscrivere i Contratti Cessione Partecipazioni unitamente alla Newco, quali garanti per gli obblighi da essi assunti in particolare, ma non esclusivamente, per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente articolo 3.5 iii). Resta fin da ora inteso che la responsabilità solidale di ciascun socio non cesserà neppure con il cessare della sua qualità di socio della Newco.

4. Modalità e termini di presentazione delle Offerte Vincolanti

4.1 Le Offerte Vincolanti, rivolte ai Venditori, dovranno:

- i) essere redatte nel testo reso disponibile in Data Room e quindi con efficacia vincolante per almeno 180 Giorni ed espressamente irrevocabili;
- ii) essere inviate in plico chiuso e sigillato con timbro della società recapitato a mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi all'attenzione del Dott. Corrado Baldini, quale Commissario Liquidatore di UNIECO S.C. in LCA c/o SGB & Partners Commercialisti, Via Emilia all'Angelo n.44/B, 42124 Reggio Emilia, Italia, il tutto come meglio specificato nelle apposite istruzioni presenti in Data Room;
- iii) essere redatte su carta intestata del Soggetto Offerente, o di uno dei Soggetti Offerenti in caso di Offerta Congiunta, e contenere tutti gli allegati di cui al seguente articolo 5;
- iv) essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del Soggetto Offerente, come risultante da visura societaria emessa dalla competente autorità non più di 3 Giorni

antecedenti alla presentazione della Offerta Vincolante, nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati;

- v) essere spedite **entro e non oltre** 15 Giorni dalla chiusura della Data Room di cui al precedente articolo 2.3, intendendosi per data e ora di ricevimento, la data e l'ora attestata dal messaggio di avvenuta consegna generato dal sistema e regolarmente ricevuto dal Soggetto Offerente se inviate via PEC ovvero la data di ricezione della raccomandata come attestata dalla relativa ricevuta ("**Termine Finale**").

4.2 All'atto della presentazione dell'Offerta Vincolante il Soggetto Offerente, ovvero uno dei soggetti Offerenti in caso di Offerta Congiunta, dovrà mettere a disposizione di Unieco un importo pari al 10% del Prezzo Offerto ("**Caparra**") a sua scelta:

- i) versando tale importo a mezzo bonifico bancario da eseguirsi alle seguenti coordinate bancarie **IBAN IT95N0707212805000000427909 – BIC ICRAITRRTS0** ovvero altro conto corrente comunicato dal Commissario Liquidatore, nel qual caso l'importo già versato a titolo di Entry Fee dovrà considerarsi acconto sulla Caparra già versato; e/o
- ii) consegnando a Unieco una garanzia bancaria a prima richiesta nel testo conforme a quello presente nella Data Room emessa da primario istituto bancario, banca italiana o banca di Stato Comunitario avente succursale legittimamente operante in Italia ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993, per il medesimo valore.

Resta inteso che la Caparra, ove versata anche parzialmente in denaro, sarà imputata ad acconto Prezzo Offerto, nel caso di Aggiudicazione, mentre verrà restituita al Soggetto Offerente entro e non oltre 15 Giorni dalla comunicazione della Aggiudicazione ad altro Soggetto Offerente. Su tali importi non maturerà alcun interesse.

5. Contenuto delle Offerte Vincolanti

Le Offerte Vincolanti, redatte ai sensi del precedente articolo 4, dovranno avere in allegato:

- i) idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento della Caparra ovvero copia scansionata della garanzia bancaria, con obbligo di consegnare l'originale entro e non oltre 2 Giorni dalla presentazione dell'Offerta Vincolante;
- ii) Prezzo Offerto: la formulazione dei Prezzi Offerti per tramite dello schema Allegato ii) alla bozza di Offerta Vincolante come prodotto in Data Room;
- iii) dichiarazione di un primario istituto bancario, banca italiana o banca di Stato Comunitario avente succursale legittimamente operante in Italia ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993, attestante la capacità finanziaria del Soggetto Offerente a pagare il Prezzo Offerto Complessivo nonché ad adempiere agli obblighi di cui al precedente articolo 3.5 iii), capacità che dovrà essere attestata per la durata di almeno 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'Offerta Vincolante;
- iv) nel caso di Offerta Congiunta tale dichiarazione potrà avere per oggetto i Soggetti Offerenti associati ovvero anche uno solo degli stessi, stante il vincolo solidale dagli stessi assunto con la presentazione della Offerta Congiunta e il rinnovo di tale vincolo anche con la Newco per effetto della sottoscrizione dei Contratti Cessione Partecipazioni;
- v) dichiarazione del medesimo istituto bancario dell'impegno ad emettere una garanzia bancaria a prima richiesta nel testo presente nella Data Room per un importo pari al 40% del Prezzo Offerto ("**Garanzia Aggiudicazione**") a favore di Unieco la quale agirà come mandataria di tutti i Venditori;
- vi) ove fossero intervenute modifiche rilevanti, aggiornamento della documentazione di cui ai precedenti articoli 1.1 e 1.3 in particolare del punto iii) di cui alla Domanda di Accreditamento e punti ii), iii), iv), x), xii) e xvi) della Domanda di Accesso;

- vii) rinnovo della dichiarazione di accettazione del Disciplinare di Gara e nello specifico dei Contratti Cessione Partecipazioni, salvo quanto da completarsi per effetto della Aggiudicazione.

Resta inteso che con la presentazione della Offerta Vincolante i Soggetti Offerenti si impegnano irrevocabilmente, qualora risultassero aggiudicatari, a comprare la Divisione Ambiente Allargata per il Prezzo Offerto e ad adempiere correttamente a quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara e nei Contratti Cessione Partecipazioni e ciò per tutta la durata di efficacia della Offerta Vincolante senza che con l'eventuale aggiudicazione a terzi venga meno tale efficacia.

6. Apertura delle Offerte Vincolanti

6.1 Apertura Offerte Vincolanti

Decorso il Termine Finale, il Commissario (ovvero i soggetti dallo stesso delegati) procederà, con l'assistenza del notaio, all'apertura delle Offerte Vincolanti ricevute. Di tale operazione verrà redatto specifico verbale.

6.2 Offerte Vincolanti non conformi e/o Prezzo Offerto, per una o più Partecipazioni Cedute, insufficiente

Le Offerte Vincolanti che, all'esito delle opportune verifiche, risultino, anche con riferimento ai contenuti dei Contratti Cessione Partecipazioni, sottoposte a termini, condizioni (sospensive o risolutive) o riserve non previsti dal Disciplinare di Gara, contenenti informazioni e/o documenti non veritieri, o recanti un'offerta economica indeterminata o determinabile solo con riferimento ad una formula od al valore di offerta espresso da altri Soggetti Offerenti, ovvero, in ogni caso, che risultino, sostanzialmente, non rispettose dei requisiti fissati dal Disciplinare di Gara e dalla legge applicabile, saranno ritenute non conformi e, quindi, escluse dalla procedura di vendita.

Ove tali difformità siano riconducibili ad assenza e/o incompletezza della documentazione prodotta il Commissario, a suo insindacabile giudizio, potrà invitare il Soggetto Offerente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a integrare, completare o regolarizzare i documenti e/o a fornire per iscritto i chiarimenti opportuni.

Ove tutte le Offerte Vincolanti riportino dei Prezzi Offerti inferiori a quelli risultanti dalle valorizzazioni di cui alle perizie in possesso del Commissario e recanti data anteriore alla presentazione delle Offerte Vincolanti, il Commissario potrà procedere a comunicare ai Soggetti Offerenti i valori previsti da tali perizie, con l'avvertenza che qualora agli esiti del Rilancio la valorizzazione di una o più delle Partecipazioni Cedute risultasse inferiore il Commissario procederà a sospendere la procedura ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.5.

6.3 Fase di Rilancio

A seguito della apertura delle Offerte Vincolanti si aprirà una fase, a partecipazione ristretta, per la presentazione di eventuali rilanci sui prezzi offerti ("**Fase di Rilancio**"). Saranno ammessi alla Fase di Rilancio i Soggetti Offerenti le cui Offerte Vincolanti siano risultate le migliori nel numero massimo di 5, ordinati per valore decrescente del Prezzo Offerto, secondo il seguente criterio:

Offerte Vincolanti Conformi	Soggetti Offerenti Ammessi
1	1
2	2
3	2
4	3
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10 o più	5

Resta inteso che potranno essere ammessi alla Fase di Rilancio Soggetti Offerenti in numero superiore a 5 qualora vi siano Offerte Vincolanti uguali ovvero che non differiscano per più di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dall'ultima delle Offerte Vincolanti ammessa. Quindi, per mera esemplificazione, qualora siano state presentate 7 Offerte Vincolanti Conformi ma la quarta, ultima ammessa secondo la tabella, non differisca per più di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dalla quinta e dalla sesta, saranno ammessi 6 Soggetti Offerenti.

La Fase di Rilancio avverrà entro 20 Giorni dalla scadenza del Termine Finale di cui al precedente articolo 4.1 v). Entro tale termine il Commissario invierà una comunicazione scritta ai Soggetti Ammessi alla Fase di Rilancio la quale conterrà:

- i) l'invito a presentare il rilancio nel testo presente in Data Room entro e non oltre 10 Giorni dal ricevimento della comunicazione ("**Rilancio**"). Il rilancio rispetto al miglior Prezzo Offerito di cui al successivo paragrafo ii) non potrà essere inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- ii) l'indicazione del migliore Prezzo Offerito senza indicazione del Soggetto Offerente che l'ha formulato;
- iii) modalità di invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo i).

Decorso il termine ultimo determinato ai sensi del precedente paragrafo i), il Commissario (ovvero i soggetti dallo stesso delegati) procederanno con l'assistenza del notaio all'apertura delle Offerte Vincolanti presentate nella Fase di Rilancio. Di tale operazione verrà redatto specifico verbale.

6.4 Offerta Vincente

Fatto salvo quanto di seguito previsto al paragrafo 6.5, al termine della Fase di Rilancio, l'Offerta Vincolante contenente il Prezzo Offerito Complessivo maggiore, come formulato agli esiti del Rilancio, sarà decretata quale Offerta Vincente.

Resta inteso che il Prezzo Offerito Complessivo maggiore sarà quello che risulterà più elevato in termini aritmetici assoluti.

In caso di parità il Commissario inviterà i Soggetti Offerenti che hanno presentato una pari Offerta Vincolante a proporre un rilancio con le modalità che verranno comunicate al verificarsi di tale circostanza.

6.5 Congruità dei Prezzi Offerti

Qualora agli esiti del Rilancio una o più delle Partecipazioni Cedute avesse una valorizzazione inferiore a quella contenuta nelle perizie come previsto dal precedente paragrafo 6.2 il Commissario provvederà a sospendere la procedura:

- i) per un termine di 20 (venti) Giorni al fine di procedere con una consultazione tra Unieco e Infrastrutture;
- ii) per un ulteriore termine che verrà comunicato ai Soggetti Offerenti per l'eventuale consultazione del MISE.

All'esito della sospensione il Commissario si riserva di interrompere la procedura e di non procedere alla Aggiudicazione.

7. Aggiudicazione della gara – Stipula ed esecuzione dei Contratti Cessione Partecipazioni

7.1 Comunicazione di Aggiudicazione Provvisoria della Gara

Individuata l'Offerta Vincente il Commissario invierà – entro e non oltre 15 Giorni dal termine della Fase di Rilancio – al Soggetto Offerente che avrà presentato l'Offerta Vincente ("**Aggiudicatario**") una comunicazione contenente:

- i) l'invito all'Aggiudicatario ad adeguare l'importo della Caparra al nuovo Prezzo Offerto agli esiti della Fase di Rilancio ai sensi dell'articolo 5 i);
- ii) l'invito all'Aggiudicatario a produrre una versione aggiornata al nuovo Prezzo Offerto agli esiti della Fase di Rilancio della dichiarazione dell'istituto bancario di cui all'articolo 5 iii);
- iii) l'invito all'Aggiudicatario a consegnare al Commissario la Garanzia Aggiudicazione nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 5 v) come risultante agli esiti della Fase di Rilancio;
- iv) l'invito all'Aggiudicatario a dare prova dell'avvenuta stipulazione e rilascio della polizza W&I secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara ovvero dell'accordo raggiunto per la stipula della stessa al Closing;
- v) l'invito all'Aggiudicatario a restituire, siglata in ogni pagina in segno di sola accettazione del testo e quindi non sottoscritta, la versione dei Contratti Cessione Partecipazioni che saranno allegate alla comunicazione e che conterranno tutte le integrazioni rese possibili dalla individuazione dell'Aggiudicatario ("**Contratto Cessione Partecipazioni Definitivo**");
- vi) l'accettazione dell'Offerta Vincente da parte del Commissario e l'aggiudicazione in favore dell'Aggiudicatario, subordinata al corretto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi i), ii), iii) e v) ("**Aggiudicazione Provvisoria**").

L'Aggiudicatario dovrà adempiere a quanto sopra entro e non oltre 15 Giorni dal ricevimento della comunicazione del Commissario, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3.

7.2 Efficacia dell'Aggiudicazione

Con il regolare adempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al precedente articolo 7.1 l'Aggiudicazione diverrà definitiva ("**Aggiudicazione Definitiva**").

Come meglio specificato nei Contratti Cessione Partecipazioni resta inteso che eventuali cause, di qualsiasi natura, impeditive del perfezionamento del trasferimento:

- i) di una o più delle Partecipazioni Unieco impediranno il perfezionarsi del trasferimento della Partecipazione UCH Infra;
- ii) della Partecipazione UCH Infra impedirà il perfezionamento del trasferimento della Partecipazione Unieco.

A seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, il Commissario provvederà:

- i) a dare comunicazione all'Aggiudicatario della Aggiudicazione Definitiva, fissando la data e il luogo per la stipula dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi ("**Data Signing**");
- ii) a dare tempestiva comunicazione a tutti i Soggetti Offerenti del risultato della selezione, contenente l'impegno a restituire la Caparra, senza maggiorazione di interessi, ad ognuno di essi entro e non oltre il termine di 15 (quindici) Giorni.

Resta inteso che con l'Aggiudicazione Definitiva, essendo l'efficacia del Contratto Partecipazioni Unieco sospensivamente condizionata all'assenso del MISE, non comporta alcun effetto traslativo delle Partecipazioni Cedute né comporta alcuno obbligo per Unieco e/o il Commissario se non quello di addivenire alla sottoscrizione dei Contratti Cessione Partecipazioni, ricorrendone i presupposti.

7.3 Inadempimento agli obblighi di Aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente agli obblighi di cui al precedente paragrafo 7.1, il Commissario, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 7 Giorni, procederà alla revoca della Aggiudicazione e sarà titolato a trattenere la Caparra, ovvero ad escutere la relativa garanzia bancaria, a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Fermo quanto sopra qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente all'obbligo di consegna della Polizza W&I, il Commissario, potrà a suo insindacabile giudizio:

- i) procedere alla revoca della Aggiudicazione e trattenere la Caparra, ovvero escutere la relativa garanzia fideiussoria, a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito;
ovvero
- ii) prestare acquiescenza all'inadempimento e proseguire al Closing, fermo restando che le *representation and warranties* di cui ai Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi non saranno opponibili ai Venditori e resteranno prive di efficacia.

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente all'obbligo di stipulazione dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi, il Commissario, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 10 Giorni, procederà alla revoca della Aggiudicazione e sarà titolato a trattenere la Caparra a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7.4 Aggiudicazione in caso di inadempimento

Al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 7.3 il Commissario, alla luce della revoca della Aggiudicazione Provvisoria, procederà a nuova Aggiudicazione Provvisoria a favore del Soggetto Offerente che abbia presentato l'Offerta Vincolante, agli esiti della Fase di Rilancio, che sia risultata seconda rispetto all'Offerta Vincente decaduta.

Resta inteso che troveranno quindi applicazione tutti i paragrafi di cui al presente articolo 7, nonché quanto previsto dagli articoli 6.4 e 6.5.

Tale procedura, in caso di ulteriori inadempimenti, potrà trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti che hanno presentato una Offerta Vincolante conforme.

7.5 Stipula dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi

Al Signing l'Aggiudicatario e i Venditori sottoscriveranno i Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi dando esecuzione a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara ovvero negli stessi Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi.

Al Signing l'Aggiudicatario dovrà consegnare a Unieco, che riceverà in nome e per conto di tutti i Venditori, la Garanzia Aggiudicazione, ovvero pari importo in denaro da versarsi sul conto corrente IBAN IT95N0707212805000000427909 – BIC ICRAITRRTS0 ovvero altro conto corrente comunicato dal Commissario Liquidatore. Resta inteso che per effetto di quanto sopra al Signing, in denaro o in forma di garanzia bancaria a prima richiesta conforme al modello prodotto in Due Diligence, Unieco dovrà avere a disposizione un importo pari al 50% del Prezzo Offerito dall'Aggiudicatario.

Le eventuali somme incassate a titolo di quanto sopra saranno considerate versate anche quale acconto Prezzo Offerito.

7.6 Comunicazione dell'esecuzione dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi

A seguito del Signing, Aggiudicatario e Venditori, ognuno per quanto di propria competenza, potranno in essere tutte le attività necessarie e faranno del proprio meglio affinché si realizzino le condizioni sospensive previste nei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi.

Al verificarsi delle stesse si procederà al trasferimento delle partecipazioni in osservanza di quanto previsto dai Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi ("Closing").

7.7 Spese relative alla Procedura di Gara e ai Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi

Saranno a carico dell'Aggiudicatario le spese di Procedura di Gara per un importo non superiore a Euro 500.000,00 oltre IVA e accessori ove dovuti. Tali spese includeranno gli oneri sostenuti dalle Società del Gruppo per l'attività di assistenza legale, finanziaria, contabile e di business necessarie e prodromiche alla Procedura di Gara, con esplicita esclusione degli oneri per la perizia di stima.

L'Aggiudicatario sarà tenuto al versamento di detto importo, previa consegna della relativa fattura, alla Data Signing.

Ogni spesa, onere (anche fiscale) e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed all'adempimento dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi ed atti ad essi conseguenti o collegati, ivi compresi gli onorari del notaio, sarà a carico dell'Aggiudicatario.

7.8 Inadempimento all'obbligo di eseguire i Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi

Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda inadempiente all'obbligo di eseguire i Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi, intendendosi per tale qualsiasi inadempimento alle pattuizioni dello stesso che impediscano il trasferimento delle partecipazioni e il pagamento del saldo del Prezzo Offerito, il Commissario avrà la facoltà di: (i) revocare l'Aggiudicazione Definitiva e procedere, ove in termini, come previsto dal precedente paragrafo 7.4, escutendo la Garanzia Aggiudicazione ovvero acquisendo a titolo definitivo quale penale le somme versate a titolo di anticipazione

Prezzo Offerto e pari al 50% dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto; e/o (ii) esperire una nuova gara, escutendo la Garanzia Aggiudicazione ovvero acquisendo a titolo definitivo la Caparra quale penale le somme versate a titolo di anticipazione Prezzo Offerto e pari al 50% dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto.

7.9 Impossibilità di esecuzione dei Contratti Cessione Partecipazioni

Qualora non si realizzassero le condizioni sospensive di cui ai Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi, ovvero non fossero oggetto di rinuncia da parte del soggetto nel cui interesse erano state poste, i Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi si intenderanno privi di efficacia al pari della Aggiudicazione e la Caparra sarà restituita all'Aggiudicatario entro 15 (quindici) Giorni, senza maggiorazione di interessi.

Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Commissario e/o dei Venditori in caso di impossibilità di conclusione e/o esecuzione dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi, non derivante da loro fatto e colpa e/o conseguente al verificarsi di cause di Forza Maggiore.

8. Disposizioni generali

- 8.1 Salvo ove altrimenti previsto nel presente Disciplinare di Gara, qualsiasi invio di comunicazioni da parte dei Soggetti Interessati o dei Soggetti Offerenti o dell'Aggiudicatario al Commissario in relazione al presente Disciplinare di Gara dovranno essere effettuate via PEC all'indirizzo lca161.2017reggioemilia@pecliquidazioni.it, e nel caso di soggetto di diritto estero, via raccomandata AR internazionale, anticipata via mail a c.baldini@sbgstudio.it, all'indirizzo:

Unieco Società Cooperativa in LCA

Via Meuccio Ruini n. 12
42124 - Reggio Emilia (RE)
Italia

alla cortese attenzione del Commissario Liquidatore dott. Corrado Baldini

- 8.2 Qualsiasi comunicazione da parte del Commissario ai Soggetti Interessati o ai Soggetti Offerenti o all'Aggiudicatario verrà effettuata via PEC ai relativi rappresentanti.
- 8.3 La pubblicazione del presente Disciplinare di Gara, così come la ricezione delle Domande di Accreditamento e Accesso, delle Offerte Vincolanti o delle Offerte Vincolanti in Fase di Rilancio non comporteranno per il Commissario, ovvero ad esso quale rappresentante dei Venditori neppure ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. o per i Venditori in proprio, alcun obbligo o impegno di vendita della Divisione Ambiente Allargata ovvero di alcun altro bene ovvero l'insorgere di un diritto in capo ai Soggetti Interessati e/o ai Soggetti Offerenti e/o all'Aggiudicatario né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte del Commissario e/o dei Venditori e/o delle Società del Gruppo. In particolare, il Commissario si riserva la facoltà di non accettare alcuna Offerta Vincolante, anche in sede di Fase di Rilancio, ancorché qualificabile come Offerta Vincente, qualora non la ritenga idonea a tutelare gli interessi perseguiti e tutelati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa e/o delle Società del Gruppo ovvero dei Venditori, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Ammessi e/o i Soggetti Offerenti possano avanzare nei confronti del Commissario e/o dei Venditori e/o delle Società del Gruppo alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.
- 8.4 Inoltre, sino alla stipula dei Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi, il Commissario si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o annullare la procedura di vendita o modificarne i termini

e le condizioni, incluso il Termine Finale, ovvero di modificare e/o integrare il presente Disciplinare di Gara e/o gli allegati dello stesso, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Offerenti e/o l'Aggiudicatario possano avanzare nei confronti del Commissario e/o dei Venditori e/o delle Società del Gruppo alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

- 8.5 Il Commissario si riserva il diritto di precisare o modificare la composizione della Divisione Ambiente Allargata per fatti sopravvenuti incidenti sulla valorizzazione dei tali gruppi di partecipazioni entro e non oltre il Termine Finale.
- 8.6 I consulenti finanziari, i consulenti industriali, i consulenti legali e gli altri consulenti dei Venditori non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Ammessi e/o dei Soggetti Offerenti e/o dell'Aggiudicatario i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare di Gara, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero vantare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore del Commissario e/o dei Venditori.
- 8.7 I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o dai Soggetti Offerenti e/o dall'Aggiudicatario per la partecipazione alla procedura di vendita rimarranno a loro esclusivo carico.
- 8.8 Il presente Disciplinare di Gara non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.
- 8.9 Unieco, i Soggetti Interessati, i Soggetti Ammessi e i Soggetti Offerenti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"* (**"GDPR"**), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del Disciplinare di Gara.

Le parti riconoscono ed accettano che i dati personali nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, etc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Disciplinare di Gara, saranno trattati dall'altra parte in qualità di titolare per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del Disciplinare di Gara stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che le altre parti si impegnano sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

9. Legge applicabile e foro competente

- 9.1 Il presente Disciplinare di Gara, gli allegati nonché i documenti in esso citati e, in generale, ogni contratto, atto o rapporto giuridico con esso connesso sono sottoposti alla legge italiana.
- 9.2 Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare di Gara, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, o comunque con esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 8 ottobre 2019

Il Commissario Liquidatore

Dottor Corrado Baldini

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Disciplinare di Gara.

Nome dell'Offerente: _____

Luogo e data: _____

firma legale rappresentante: _____

Nome:

Titolo:

Il Soggetto Offerente, ai sensi degli articoli 1341 e ss. cod. civ., dichiara, per quanto occorrer possa, di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Disciplinare di Gara: 1.1 (Fase di accreditamento), 1.3 (Domanda di Accesso e Offerta non Vincolante), 1.5 (Ammissione alla Procedura di Gara e specifiche ipotesi di esclusione), 1.6 (Incompletezza, non conformità e inammissibilità delle Domande di Accreditamento e/o Accesso), 2.3 (Termini per inizio e conclusione della attività di Due Diligence), 2.4 (Poteri del Commissario), 3.1 (Contratti Cessione Partecipazioni), 3.3 (Cessione Partecipazioni UCH), 3.5 (Impegni Accessori), 3.6 (Penali per inadempimento agli Impegni Accessori), 3.8 (Ulteriori Condizioni Sospensive), 4 (Modalità e termini di presentazione delle Offerte Vincolanti), 5 (Contenuto delle Offerte Vincolanti), 6.2 (Offerte Vincolanti non conformi e/o Prezzo Offerito, per una o più Partecipazioni Cedute, insufficiente), 6.5 (Congruietà dei Prezzi Offeriti), 7.3 (Inadempimento agli obblighi di Aggiudicazione), 7.7 (Spese relative alla Procedura di Gara e ai Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi), 7.8 (Inadempimento all'obbligo di eseguire i Contratti Cessione Partecipazioni Definitivi), 8 (Disposizioni generali), 9 (Legge applicabile e foro competente).

Nome dell'Offerente: _____

Luogo e data: _____

firma legale rappresentante _____

Nome:

Titolo:

UNIECO Soc. Coop.
Sede Legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 7951
Fax. +39 0522 232277

WWW.UNIECO.IT
UNIECO@UNIECO.IT

Albo soc. coop. a mutualità
prevalente A107091
Reg. Imp. RE, CF/P/IVA 00301010351
REA di RE: 4108
MEC di RE: 000070

UNIECO in L.C.A.

Regolamento di Due Diligence

Il presente regolamento di due diligence ("Regolamento") disciplina il funzionamento e le modalità di accesso e di consultazione dei dati e delle informazioni disponibili nella *virtual data room* ("Virtual Data Room") predisposta tramite Intralinks ai fini dello svolgimento della due diligence ("Due Diligence") in relazione alla documentazione inerente alle seguenti società:

- **Unieco Holding Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01523100350, nonché tutte le società da essa controllate o partecipate anche indirettamente.
- **Uniproject S.r.l.** con sede a Maltignano (AP), via Bonifica n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 01667110447;
- **Unirecuperi S.r.l.** con sede a Reggio Emilia (RE), via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01846090353;
- **Picena Depur S.C.a.r.l.** con sede ad Ascoli Piceno (AP), zona industriale Campolungo, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n. 01734570441.

1. Virtual Data Room

La Virtual Data Room è disponibile tramite cartella Intralinks ("Intralinks"), all'indirizzo web che sarà comunicato da Unieco al Soggetto Ammesso a seguito della Domanda di Accesso.

La Virtual Data Room è accessibile previa richiesta di autorizzazione e strutturata in aree distinte al fine di consentire l'esame analitico della documentazione.

2. Condizioni di ammissione alla Virtual Data Room e riservatezza

L'accesso alla Virtual Data Room è consentito solo ai Soggetti Interessati, e nello specifico ai propri dipendenti e/o consulenti che saranno dallo stesso identificati ai sensi del presente articolo, che abbiano fatto correttamente pervenire ad Unieco Soc. Coop. in LCA (di seguito, "Unieco"), la Domanda di Accesso nelle modalità previste dal Disciplinare di Gara.

I Soggetti Interessati dovranno far pervenire al Commissario Liquidatore, entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della Domanda di Accesso, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC lca161.2017reggioemilia@pecliquidazioni.it, anticipata via mail all'indirizzo c.baldini@sgbstudio.it una comunicazione contenente i nominativi (limitati al numero massimo di 6, anche in ipotesi di offerta congiunta), la qualifica e gli indirizzi e-mail dei soggetti incaricati, siano essi dipendenti e/o consulenti, per lo svolgimento delle attività di Due Diligence e per i quali viene chiesta l'autorizzazione all'accesso alla Virtual Data Room ("**Persone Autorizzate**").

Qualora nel corso delle attività il Soggetto Ammesso avesse necessità di sostituire le Persone Autorizzate con altri soggetti, dovrà farne richiesta con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo.

UNIECO Soc. Coop.
Sede Legale
Via Meuceto Ruini, 10
42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 7951
Fax. +39 0522 232277

WWW.UNIECO.IT
UNIECO@UNIECO.IT

Albo soc. coop. a mutualità
prevalente A107091
Reg. Imp. RE, CF/P.IVA 00391810351
REA di RE: 4108
MEC di RE: 000070

UNIECO in L.C.A.

3. Riservatezza

Tutti i documenti presenti nella Virtual Data Room, incluse le eventuali copie degli stessi, così come tutte le informazioni raccolte durante le attività di verifica, sono strettamente riservate e non potranno essere divulgate dai Persone Autorizzate se non per le finalità specificamente connesse allo svolgimento della Due Diligence.

4. Accesso alla Virtual Data Room

L'accesso alla Virtual Data Room è subordinato agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

L'accesso alla Virtual Data Room sarà reso possibile alle Persone Autorizzate, una volta verificato da Unieco il rispetto delle condizioni di ammissione, attraverso l'invito trasmesso all'indirizzo di posta elettronica delle Persone Autorizzate.

5. Documentazione

I documenti presenti nella Virtual Data Room sono in formato .pdf, word o Excel, fatta comunque salva la possibilità della Società di caricare nella Virtual Data Room documenti in altri formati.

Durante il periodo di apertura della Virtual Data Room, ulteriore documentazione potrà essere aggiunta e/o documenti già esistenti potranno essere oggetto di aggiornamento.

6. Referente Tecnico e Organizzativo

Ogni eventuale problema tecnico nell'accesso e/o nella navigazione della Virtual Data Room dovrà essere sottoposto via email alla Dott.ssa Elena Iotti (di seguito, "Referente") all'indirizzo e.iotti@partneraudit.it, il quale provvederà ad inoltrare le richieste ai responsabili delle diverse funzioni.

Il Referente provvederà ad evadere le richieste nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'entità delle richieste avanzate, fermo quanto previsto in merito dal Disciplinare di Gara.

7. Impegni dei Soggetti Ammessi e/o Persone Autorizzate

Ciascun Soggetto Ammesso, anche per conto delle Persone Autorizzate, si impegna a: (i) non rimuovere o modificare in alcun modo i documenti presenti nella Virtual Data Room né provare a forzare accessi e/o utilizzi che non siano autorizzati; (ii) non lasciare incustoditi computer o altri strumenti attraverso i quali le Persone Autorizzate stiano compiendo l'accesso alla Virtual Data Room; (iii) non disattivare o tentare di disattivare le protezioni di sicurezza della Virtual Data Room; (iv) non trasmettere o comunicare a terzi le proprie credenziali di accesso alla Virtual Data Room.

Ciascun Soggetto Ammesso accetta e riconosce che il presente Regolamento si applicherà in occasione di ogni singolo accesso alla Virtual Data Room.

UNIECO Soc. Coop.
Sede Legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 7951
Fax. +39 0522 232277

WWW.UNIECO.IT
UNIECO@UNIECO.IT

Albo soc. coop. a mutualità
prevalente A107091
Reg. Imp. RE, CF/P.IVA 00301010351
REA di RE: 4108
MEC di RE: 000070

UNIECO in L.C.A.

Unieco potrà monitorare l'attività svolta nella Virtual Data Room da ciascun Soggetto Ammesso e conservarne i relativi log.

Ciascun Soggetto Ammesso, per se e per le Persone Autorizzate, si impegna a rispettare il presente Regolamento nella sua interezza.

8. Limitazione di responsabilità

Il Commissario Liquidatore, i dipendenti e i consulenti di Unieco, non saranno in alcun modo responsabili (in via contrattuale e/o extracontrattuale) nei confronti dei Soggetti Ammessi in relazione ad eventuali problemi tecnici della Virtual Data Room che possano comportare una non corretta visione della documentazione oggetto di Due Diligence ovvero difficoltà e ritardi nello svolgimento delle relative attività, fermo quanto previsto in merito nel Disciplinare di Gara.

Reggio Emilia, 8 ottobre 2019

Per accettazione:

Soggetto Ammesso: _____

Nome: _____

Titolo: _____

(Firma)